

D.g.r. 14 febbraio 2014 - n. X/1362

Modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 4 comma 8 della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 ("Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"). Regime d'aiuto prescelto. Comunicazione relativa alla compilazione della dichiarazione IRAP

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, ed in particolare l'articolo 5, comma 2 che ha previsto di «aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)»;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico», pubblicata sul BURL - supplemento n. 43 del 22 ottobre 2013, ed in particolare:

- l'articolo 4, comma 5 dispone che «A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.»
- l'articolo 4, comma 6, chiarisce che «L'agevolazione di cui all'articolo 5 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.»
- l'articolo 4, comma 7, prevede che «A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento.»
- l'articolo 4, comma 8, per cui «Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7. In relazione all'agevolazione fiscale tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto;

Ritenuto che l'agevolazione fiscale sull'IRAP debba essere attuata sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo) del sopra richiamato Regolamento (UE);

Dato atto che:

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (CE) 659/1999;

Ritenuto di voler demandare a successivi atti del competente Dirigente della U.O. Entrate Regionali l'approvazione delle modalità attuative (ad es. organizzative, procedurali, ecc) nonché della relativa modulistica e gli atti conseguenti a tali determinazioni;

Ritenuto opportuno di comunicare che i soggetti interessati dall'applicazione della maggiorazione o riduzione dell'aliquota

IRAP conseguente all'applicazione dell'art. 4 commi 5 e 7 della legge n. 8/2013 dovranno compilare il modello annuale di dichiarazione IRAP con le aliquote e gli altri riferimenti previsti in conformità alle specifiche disposizioni normative e secondo le istruzioni riportate nei medesimi modelli di dichiarazione;

Ritenuto di voler dare mandato al dirigente della UO Entrate regionali, previo opportuno raccordo tecnico operativo con l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.) per le modalità di scambio dei flussi periodici di informazioni, relativi alla esistenza degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r. d. 773/1931 negli esercizi interessati dal provvedimento, necessari ai fini dell'espletamento delle attività di controllo sulla corretta applicazione del provvedimento;

Ritenuto di dover pubblicare la presente deliberazione sul BURL precisando che i soggetti beneficiari destinatari del presente provvedimento sono obbligati per poter ottenere l'agevolazione specifica ad adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato in regime di «de minimis».

Ritenuto opportuno stabilire che l'attuazione del presente provvedimento avvenga senza oneri aggiuntivi per Regione Lombardia, che potrà avvalersi, nel limite delle risorse umane e strumentali già previste ed utilizzate (non a consumo), dei servizi resi da Finlombarda s.p.a. e Lombardia Informatica s.p.a.;

Valutato che la misura prevede la stima che le minori entrate siano compensate da maggiori oneri a carico dei soggetti che mantengono le «slot machine»;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere che l'agevolazione fiscale sull'IRAP sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo Regolamento;

2. di demandare a successivi atti del competente Dirigente della U.O. Entrate Regionali l'approvazione delle modalità attuative (ad es. organizzative, procedurali, ecc) nonché della relativa modulistica e gli atti conseguenti a tali determinazioni;

3. di rendere noto, attraverso la pubblicazione di cui al successivo punto 5, che i soggetti interessati dall'applicazione della maggiorazione o riduzione dell'aliquota IRAP conseguente all'applicazione dell'art. 4 commi 5 e 7 della Legge n. 8/2013 dovranno compilare il modello annuale di dichiarazione IRAP con le aliquote e gli altri riferimenti previsti in conformità alle specifiche disposizioni normative e secondo le istruzioni riportate nei medesimi modelli di dichiarazione;

4. di dare mandato al dirigente della UO Entrate regionali, previo opportuno raccordo tecnico operativo con l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.) per le modalità di scambio dei flussi periodici di informazioni, relativi alla esistenza degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r. d. 773/1931 negli esercizi interessati dal provvedimento, necessari ai fini dell'espletamento delle attività di controllo sulla corretta applicazione del provvedimento;

5. di aver valutato che la misura prevede la stima che le minori entrate siano compensate da maggiori oneri a carico dei soggetti che mantengono le «slot machine»;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL precisando che i soggetti beneficiari destinatari del presente provvedimento sono obbligati per poter ottenere l'agevolazione specifica ad adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato in regime di «De minimis».

Il segretario: Marco Pilloni